



Segreteria Compensazione, 18.01.2023

Scheda

Comunicazione sulla tabella di marcia per il raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero e sui progetti di compensazione

Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera dovrà ridurre le sue emissioni di gas serra per raggiungere un saldo netto pari a zero entro il 2050. Il 30 settembre 2022 il Parlamento ha fissato questo principio di base anche a livello legislativo, adottando la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli). La LOcli rappresenta il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e dispone che, in linea di massima e nei limiti delle loro possibilità, tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050. Al riguardo vanno considerate almeno le emissioni dirette e quelle indirette derivanti dal consumo di energia. Il referendum contro la legge è stato depositato con successo. La votazione si terrà il 18 giugno 2023. Se la legge viene approvata, la legge e la relativa ordinanza entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.

Questa scheda informativa fornisce una guida per le aziende che vogliono già ridurre le loro emissioni di gas serra a zero.

Partendo da questi dati, le imprese devono valutare in che modo possono raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero al più tardi entro il 2050. Tale valutazione viene effettuata già oggi, in base ad esempio alla Science Based Target Initiative (SBTi). Le imprese svolgono queste attività volontariamente. Poiché non esiste alcuna regolamentazione in questo campo, si parla di mercato volontario. Con l'entrata in vigore della LOcli, per le imprese e i settori che elaborano una tabella di marcia per il raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2029, la Confederazione mette a disposizione norme e documentazione di base. Può anche tenere conto di norme riconosciute a livello internazionale, come la SBTi. Tuttavia, l'elaborazione di una tabella di marcia rimane facoltativa.

In Svizzera esiste un'importante interazione tra l'obbligo di compensazione degli importatori di carburanti e le tabelle di marcia delle imprese. Gli importatori di carburanti devono compensare una parte delle emissioni causate dai trasporti attuando progetti e programmi di riduzione (in breve «progetti di compensazione») sia in Svizzera che all'estero. I progetti di compensazione vengono attuati anche nelle imprese che allestiscono un proprio bilancio dei gas serra e hanno obiettivi di emissione propri. È pertanto possibile, da una parte, che un attore soggetto all'obbligo di compensazione conteggi le riduzioni delle emissioni prodotte da un determinato progetto quale prestazione compensatoria e utilizzi attestati nazionali a tale scopo e, dall'altra, che l'impresa interessata indichi comunque queste riduzioni nel bilancio dei gas serra al fine del raggiungimento dei suoi obiettivi di riduzione. In tal caso le riduzioni



delle emissioni vengono indicate e conteggiate in doppio, sia sulla base del mercato obbligatorio che di quello volontario.

Esempio:

Un'impresa emette 10 tonnellate di CO₂ all'anno per l'esercizio di un impianto di riscaldamento a olio, altrimenti non produce altre emissioni dirette di gas serra. Essa decide di mettere fuori servizio l'impianto prima della fine della sua durata di vita e si allaccia a una rete di teleriscaldamento alimentata con legna. La rete di teleriscaldamento è registrata come progetto di compensazione e riceve 10 attestati per la fornitura di calore all'impresa, in quanto sostituisce le 10 tonnellate di CO₂ emesse dall'impianto di riscaldamento a olio con il calore prodotto dalla legna. Così facendo, il gestore della rete di teleriscaldamento ha potuto offrire all'impresa condizioni di allacciamento più interessanti.

Quando nel suo bilancio di gas serra un'impresa indica una riduzione di 10 tonnellate di CO₂ come contributo al raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero viene indicata e conteggiata la riduzione effettiva di due operatori del mercato. L'impresa riesce a rispettare meglio la sua tabella di marcia e l'importatore di carburanti che acquista 10 attestati adempie più facilmente il proprio obbligo di compensazione.

La Segreteria Compensazione non può impedire questa doppia indicazione e questo doppio conteggio, tuttavia ritiene tale pratica problematica, poiché la politica climatica nazionale e quindi anche lo strumento di compensazione perseguono l'obiettivo di generare riduzioni delle emissioni computabili nell'inventario nazionale dei gas serra. La contabilità secondo l'inventario nazionale dei gas serra costituisce la base della rendicontazione internazionale per il raggiungimento dell'obiettivo climatico nazionale nell'ambito della Convenzione quadro sul clima (UNFCCC). Se e quale impresa computa queste riduzioni delle emissioni nel proprio bilancio dei gas serra non è determinante per il raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, secondo l'articolo 10 capoverso 8 dell'ordinanza sul CO₂¹, il plusvalore ecologico di un progetto di compensazione è compensato con il rilascio di attestati.

Per l'esempio precedente vale quindi anche il principio secondo il quale il gestore della rete di teleriscaldamento non può più dichiarare le sue forniture di calore neutre sotto il profilo del CO₂, in quanto ha richiesto e ottenuto i relativi attestati. Il plusvalore ecologico è in tal modo già compensato e viene rivenduto mediante gli attestati.

Inoltre una rigorosa politica climatica per le imprese può creare vantaggi di mercato rispetto alla concorrenza. Per motivi di trasparenza è quindi fondamentale che le imprese indichino chiaramente nel loro bilancio delle emissioni quale quota di riduzione è data dalla vendita di attestati agli importatori di carburanti soggetti all'obbligo di compensazione.

¹ RS 641.711, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/856/it>

Raccomandazioni della Segreteria Compensazione alle imprese interessate

- Se attua progetti di compensazione o ne beneficia², l'impresa dovrebbe dichiarare che il proprio bilancio di gas serra comprende anche riduzioni di emissioni rese possibili dall'obbligo di compensazione del CO₂ degli importatori di carburanti. L'impresa deve comunicare chiaramente che con queste riduzioni gli attori soggetti all'obbligo di compensazione adempiono tale obbligo a livello nazionale.
- L'utilizzo delle riduzioni per il raggiungimento del proprio obiettivo di emissioni non è conciliabile con la compensazione del plusvalore ecologico.

Nel caso dell'esempio precedente, il ragionamento è il seguente:

- il totale delle emissioni di un'impresa è generato da un impianto di riscaldamento alimentato con combustibile fossile;
 - l'impresa sostituisce l'impianto con l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento registrata come progetto di compensazione;
 - l'impresa beneficia di condizioni di allacciamento interessanti, finanziate dalla vendita di attestati ad operatori soggetti all'obbligo di compensazione;
 - il bilancio dei gas serra dell'impresa derivanti dalla produzione di calore (obiettivi 1 e 2) è in questo caso pari a zero;
 - l'impresa tuttavia può dichiarare di aver raggiunto l'obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero solo se essa stessa acquista e annulla gli attestati rilasciati al gestore della rete di teleriscaldamento per la fornitura del calore.
- Le imprese sono tenute a indicare nei loro bilanci dei gas serra i progetti di compensazione attuati e le relative riduzioni delle emissioni. Nell'ambito del raggiungimento dei propri obiettivi sulle emissioni, esse possono conteggiare solo le riduzioni che rimangono loro dopo la vendita di attestati ai soggetti con obbligo di compensazione (o a terzi) oppure se hanno acquistato o annullato tali attestati.
 - In caso di dubbi o domande, potete contattare la Segreteria Compensazione all'indirizzo kop-ch@bafu.admin.ch).

² Una panoramica dei progetti e dei programmi pubblicata dall'UFAM può essere consultata all'indirizzo <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/compensazione/in-svizzera/effetti.html>). La documentazione relativa ai progetti con informazioni più precise sui siti è anch'essa pubblicata sul sito Internet dell'UFAM (consultabile all'indirizzo <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/compensazione/in-svizzera/progetti-registrati.html>).